

La art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che "A decorrere dalla data in individuata dal decreto di cui al presente possano procedere ad assunzione di personale a tempo indeterminato in concordanza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio assverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto dei fondi crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanza e il Ministro dell'interno, prevista intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonome locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia previsti al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuale di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al sotto del periodo di valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risultate superiori al valore soglia di cui al decreto di cui al precedente articolo si intende che il decreto approvato a riduzione annuale del sudetto rapporto fino al conseguimento

l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 24/06/2022 "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi al Piano assorbiti dal Piano integrato di attività organizzazioni", di cui all'articolo 6, comma 5, del D.l.09/06/2021, n.80, convertito, con modificazioni, dalla legge 06/08/2021, n.113

il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 132 del 30/06/2022 concernente la definizione del contenuto del Piano integrato di attività e Organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto legge 09/06/2021 n.80, convertito, con modificazioni di cui all'articolo 6, comma 6 del decreto legge 09/06/2021 che recita che il Piano integrato di attività e Organizzazione di cui all'articolo 1 del D.M. 132/2022 che recita che il Piano integrato di attività e Organizzazione di cui all'articolo 3 del decreto legge 06/08/2021, n.113

l'art.7, comma 1 del D.M. 132/2022 che recita che il Piano integrato di attività e Organizzazione di cui all'articolo 1 del decreto legge 06/08/2021, n.113

è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano integrato di cui all'articolo 3 del presente decreto; ha natura triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data vigente per l'approvazione dei Bilanci di Previsione, il termine di cui all'articolo 7, come 1 del presente decreto, è differente da trenta giorni successivi a quello di approvazione dei Bilanci.

L'Urgendo di Revisione Chiara Mossotti

Verbaal n. 7 del 06/05/2024

L'ORGANO DI REVISIONE

Provincia di Novara

COMUNE DI CASALBETRA ME

nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...";

preso atto che:

- Il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026 è stato differito al 15/03/2024
- Il Comune di Casalbeltrame ha approvato con proprio atto il Bilancio di Previsione in data 18/12/2023 con delibera C.C. N. 36
- L'Ente ha provveduto all'invio dei dati relativi al Bilancio di Previsione 2022-2024 e Rendiconto di gestione 2021 alla BDAP

rilevato che:

- il Comune di Casalbeltrame si colloca nella fascia demografica lett. A) (popolazione da 0 a 1.000) della tabella 1 del citato D.M.,
- La media delle Entrate correnti relative al triennio precedente 2020-2022, al netto del FCDE risulta essere di € 845.643,92
- il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato e la media delle entrate correnti del triennio precedente al netto del FCDE stanziato (dato assestato) si attesta al 26,63% , al di sotto della percentuale massima di incremento della spesa di personale, di cui alla tabella 1, prevista per i Comuni di fascia A) pari a 29,50%
- l'Ente, in relazione ai dati sopra riportati rientra tra gli Enti "virtuosi" e nel corso del corrente esercizio ha facoltà di incrementare la spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato applicando i valori percentuali previsti nella Tabella 2, allegata al DPCM 17/04/2020 alla spesa di personale del 2018

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale, avente ad oggetto *"APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024/2026" con riferimento alla Sezione 3 Organizzazione e Capitale Umano – Sottosezione C Piano Triennale dei fabbisogni di personale*

Data 06/05/2024

L'Organo di Revisione

